



# LA GESTIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

**SICUREZZA: TRA OBBLIGHI E  
RESPONSABILITA'**

Relatore: Stefano Farina




**MONTICHIARI, 08 ottobre 2017**

# Benvenuti



Il workshop si propone di trasmettere ed approfondire gli aspetti utili per la gestione serena della propria associazione di volontariato, attraverso la conoscenza delle responsabilità civili e penali e di quelle in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008) nell'ambito specifico del volontariato di protezione Civile.

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE



Decreto del Capo DPC 12 gennaio 2012 (Allegato 1)

## Scenari di Rischio

- **eventi atmosferici avversi;**
- **rischio idrogeologico - alluvione;**
- **rischio idrogeologico - frane;**
- **rischio sismico;**
- **rischio vulcanico;**
- **rischio incendi boschivi e di interfaccia ...**

**RAPPRESENTANO TUTTI RISCHI PROPRI  
DI PROTEZIONE CIVILE**

Decreto del Capo DPC 12 gennaio 2012

## Scenari di Rischio A SUPPORTO DI ALTRI SOGGETTI

- rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (*in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge*);
- rischio ambientale, igienico-sanitario (*in tal caso la mobilitazione del volontariato è limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge*);

## **RAPPRESENTANO TUTTI RISCHI IMPROPRI o GENERICI**

(Legge 225/92 aggiornata con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119:  
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. )

Decreto del Capo DPC 12 gennaio 2012

## **Scenari di Rischio A SUPPORTO DI ALTRI SOGGETTI**

- scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile  
(*ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse*).

**RAPPRESENTANO TUTTI RISCHI IMPROPRI o GENERICI**  
(Legge 225/92)

Decreto del Capo DPC 12 gennaio 2012

## Scenari di Rischio A SUPPORTO DI ALTRI SOGGETTI

SOLO a supporto delle strutture operative e degli Enti competenti in via ordinaria:

- incidenti che richiedano attività di soccorso tecnico urgente;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attività di difesa civile.

**RISCHI IMPROPRI**  
**TECNICAMENTE SAREBBERO COMPITI DI ALTRI ...**  
(Legge 225/92)



Decreto del Capo DPC 12 gennaio 2012

## Compiti dei Volontari

- **assistenza alla popolazione**, intesa come:
  - ✓ attività psicosociale;
  - ✓ attività socio-assistenziale;
  - ✓ assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (*giovani, anziani, malati, disabili*);
- informazione alla popolazione;
- **logistica**;
- **soccorso** e **assistenza sanitaria**;
- **uso di attrezzature speciali**;



# SICUREZZA DEI VOLONTARI

Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile

- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attività formative;
- attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- attività subacquea;
- attività cinofile.



Decreto del Capo DPC 12 gennaio 2012

## Compiti dei Volontari

Ciascun volontario

- può svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dalla AVPC di appartenenza.



# SICUREZZA DEI VOLONTARI

Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile


## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

**ATTIVITA' IN  
SITUAZIONI DI  
EMERGENZA**

**ATTIVITA'  
LAVORATIVA  
NELL'AMBITO DEL  
VOLONTARIATO**

**ATTIVITA'  
NELL'AMBITO DEL  
VOLONTARIATO**

**ATTIVITA'  
LAVORATIVA  
ORDINARIA**



# SICUREZZA DEI VOLONTARI

Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

**ATTIVITA' IN  
SITUAZIONI DI  
EMERGENZA**

**ATTIVITA'  
LAVORATIVA  
NELL'AMBITO DEL  
VOLONTARIATO**

**ATTIVITA'  
NELL'AMBITO DEL  
VOLONTARIATO**

**ATTIVITA'  
LAVORATIVA  
ORDINARIA**




# SICUREZZA DEI VOLONTARI

Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE




# SICUREZZA DEI VOLONTARI

Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE



## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - articolo 2 - comma 2

### Art. 2. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...

Al lavoratore così definito sono equiparati: ...

**i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile.**



## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

### **Art. 3. Campo di applicazione**

*Comma 2:*

Nei riguardi ...del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile...

**le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato**

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

*Comma 3-bis.*

Nei riguardi ... delle organizzazioni di **volontariato della protezione civile**, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, **le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, ...**

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

### *Particolari esigenze operative*

- necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
- imprevedibilità e indeterminazione del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;



## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

### *Particolari esigenze operative*

**-necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.**




# SICUREZZA DEI VOLONTARI

Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE



# SICUREZZA DEI VOLONTARI

Geom. Stefano Farina

**AiFOS** *Protezione  
Civile*

**VOLONTARIO**



## Legge-quadro sul volontariato

*Legge 11 agosto 1991, n.266*

- Regolamenta l'**ATTIVITÀ di volontariato**
- Istituisce i Registri Regionali
- Impone l'assicurazione obbligatoria per il Volontario
- Definisce agevolazioni fiscali



## VOLONTARIO

### ***NORMATIVA***

- decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011

**Principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile**



## VOLONTARIO

**decreto interministeriale 13 aprile 2011**

**...la necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte;**

**- l'individuazione preventiva di:**

- scenari di rischio di protezione civile, nei quali il volontario può essere chiamato ad operare;**
- compiti che possono essere svolti dai volontari negli scenari di rischio di protezione civile individuati;**



## VOLONTARIO

decreto interministeriale 13 aprile 2011

- l'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- **la formazione,**
- **l'informazione**
- **l'addestramento,**

con **referimento agli scenari di rischio** di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti



## VOLONTARIO

**decreto interministeriale 13 aprile 2011**

- l'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- il **controllo sanitario generale**;
- la **sorveglianza sanitaria** esclusivamente per quei volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di rischio nel previsti nel decreto legislativo 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione previste e calcolate secondo appositi procedimenti



## VOLONTARIO

decreto interministeriale 13 aprile 2011

- l'equiparazione del volontario di protezione civile al lavoratore esclusivamente per le seguenti attività, elencate dall'art. 4 del decreto e indicate come obbligatorie per le organizzazioni di volontariato di protezione civile:

- la dotazione di **ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE** idonei per i compiti che il volontario può essere chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui utilizzo egli deve essere addestrato;



## VOLONTARIO

**decreto interministeriale 13 aprile 2011**

**Si è voluto, in altri termini, concentrare l'attenzione sulle azioni e sulle disposizioni organizzative piuttosto che sugli adempimenti gestionali o burocratici.**

**E' STATO SCELTO un approccio concreto e molto pratico, evitando di creare l'esigenza di costruire sovrastrutture o elaborare documenti astratti e privilegiando l'attività di formazione e addestramento operativo.**



D.l. 13 aprile 2011

Ma allora il **LEGALE RAPPRESENTANTE?**

il legale rappresentante delle O.V.P.C. è tenuto a:

*salvi i casi in cui sussistano **rapporti di lavoro**, qualunque ne sia la relativa tipologia contrattuale*

- identificare gli **scenari di rischio** in cui operano OV e Volontari;
- identificare i **compiti** di ogni singolo volontario;
- garantire l'**informazione**, la **formazione** e l'**addestramento** ai suoi volontari;
- garantire il possesso di **D.P.I. idonei** al volontario e fornire **idonee attrezzature**;
- garantire il **controllo sanitario** e la **sorveglianza sanitaria** ai suoi volontari.

## VOLONTARIO

### ***NORMATIVA***

- **Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2012 con il quale vengono definite le modalità della sorveglianza sanitaria per i volontari di protezione civile e vengono condivisi gli indirizzi comuni su:**
  - **scenari di rischio di protezione civile**
  - **compiti dei volontari,**
  - **controllo sanitario di base**
  - **formazione**



## Decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12/01/2012

### Articolo 1

L'**allegato 1** contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ... al fine di assicurare un **livello minimo** ed **omogeneo di base** di articolazione dei predetti scenari e compiti per l'intero territorio nazionale.



**ALLEGATO I: Scenari e compiti**

## Decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12/01/2012

### Articolo 2

L'**allegato 2** contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di **formazione, informazione ed addestramento** dei volontari al fine di assicurare il consolidamento di una **base minima di conoscenze comuni** in materia sull'intero territorio nazionale, rimettendo all'autonomia delle **Regioni** il compito di **disciplinarle nel dettaglio**, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche.



**ALLEGATO II: Competenze e criteri dei piani formativi**

## Decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12/01/2012

### Articolo 3

L'**allegato 3** contiene indirizzi minimi per l'effettuazione di un generale "controllo sanitario", attuato dal medico di base nel rispetto ed in coerenza con i L.E.A. (Livelli Essenziali di Assistenza); questo può essere integrato mediante campagne di informazione e prevenzione, anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, agite dalle Regioni o dal Dipartimento Nazionale.



**ALLEGATO III: Accertamenti medici, periodicità e procedure**

## Decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12/01/2012

### Articolo 4

L'**allegato 4** contiene l'intesa per la definizione delle **attività di sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime, anche ricorrendo a convenzioni con organizzazioni che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti di medici muniti dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08.



**ALLEGATO IV: Sorveglianza sanitaria e soglie**

## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

### **NORMATIVA**

A dicembre 2012 - in attuazione al decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio - il Dipartimento ha definito i **“Criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in materia di sicurezza”**.



## VOLONTARIO e/o LAVORATORE

### ***NORMATIVA***

**A gennaio 2014, con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sono state aggiornate le disposizioni per il controllo sanitario di base dei volontari di protezione civile. In particolare il decreto modifica e sostituisce l'allegato 3 del decreto del 12 gennaio 2012, la cui applicazione aveva incontrato ostacoli di tipo attuativo e procedurale.**



Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione  
Civile

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - articolo 3 - comma 12bis

**Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ... ,**

### **Art. 2 - Attività di volontariato**

*Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

....

### **Art. 3 - Organizzazione di volontariato**

*È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.*



# SICUREZZA DEI VOLONTARI

*Geom. Stefano Farina*

**AiFOS** *Protezione Civile*



# ASSOCIAZIONE

Le associazioni di volontariato hanno due caratteri di fondo, che le distinguono da tutte le altre categorie di associazioni:

- a) scopo di solidarietà sociale
- b) lavoro gratuito dei volontari.

Lo scopo di solidarietà sociale implica che la loro attività sia principalmente rivolta all'esterno e non solo ai propri soci.

# ASSOCIAZIONE

I settori di intervento sono generalmente previsti dalle Regioni e sono, generalmente, i seguenti:

- socio-assistenziale
- sanitario
- tutela e promozione dei diritti
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
- attività educative
- attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali
- **protezione civile**
- educazione alla pratica sportiva e attività ricreative.

*Geom. Stefano Farina*

**AiFOS** *Protezione  
Civile*

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - articolo 3 - comma 12bis

**Nei confronti di tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto.**

**Ove uno dei soggetti indicati svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.**

**Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.**



Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - articolo 21

## Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare, **i lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) **utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III** (uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale);

b) **munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;**

c) *munirsi di apposita tessera di riconoscimento... qualora effettuino la loro prestazione in regime di appalto o subappalto.*



Geom. Stefano Farina

**AiFOS** Protezione Civile

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - articolo 21

**Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi**

2. **I soggetti** di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico **hanno facoltà** di:

- a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria ... , fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;**
- b) **partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte... fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.**



*Grazie per  
l'attenzione*

**AiFOS**

Associazione Italiana Formatori ed  
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

Operatori della Sicurezza sul Lavoro

